



•ALERT•

26 MARZO 2019

# Rifiuti di beni in polietilene: quale Consorzio ha diritto al contributo ambientale?

I beni in polietilene sono tra i materiali plastici di più largo impiego e, come tali, sono stati oggetto di una speciale disciplina in materia ambientale.

L'ultimo comma dell'art. 48, D. Lgs. 5.02.1997, n. 22, istitutivo del Consorzio POLIECO (v. ora art. 234, ultimo comma, D. Lgs. 3.04.2006, n. 152 o 'Codice dell'Ambiente'), prevede testualmente che *"chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal consorzio"*. Il testo normativo parrebbe chiaro: gli imprenditori che producono, utilizzano, o commercializzano beni in polietilene sono tenuti a conferire, direttamente o indirettamente, i *"rifiuti di beni in polietilene"* al Consorzio POLIECO. Altrettanto facile dovrebbe essere la conclusione: al Consorzio POLIECO va versato il contributo ambientale destinato a finanziare le attività di recupero, riciclaggio e smaltimento di tali rifiuti.

Senonché, ormai da anni, il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) rivendica la propria competenza in materia, affermando che beni in polietilene - come *bins*, reti, casse, pallets, e *films* (adesivi, multistrato, termoretraibili, ecc.) - sarebbero configurabili come 'imballaggi'; per cui il Consorzio CONAI, e non POLIECO, avrebbe il diritto di pretendere e incassare il relativo contributo ambientale.

Le incertezze sorgono a partire dalla definizione normativa di 'imballaggio', di cui l'art. 218, D. Lgs. 152/2006, offre confini poco chiari e tendenzialmente ampi.



Le difficoltà interpretative sono per di più aggravate da contrastanti giurisprudenziali, che vedono protagonista il foro capitolino. Secondo alcune pronunce, sarebbe 'imballaggio' qualsiasi prodotto destinato 'intrinsecamente' e secondo un 'giudizio prognostico *ex ante*' a *"contenere determinate merci, dalla materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione"*; con il risultato, talora paradossale, di considerare imballaggi beni che non lo sono (ad es. per la semplice idoneità in astratto a 'contenere' o 'presentare' prodotti). Altre decisioni, invece, escludono *a priori* la qualifica di 'imballaggio' per i beni in polietilene che siano durevoli, ovvero che siano utilizzati all'interno di un processo produttivo così da renderli strumentali, se non costitutivi, di altri manufatti.

Di recente le iniziative del Consorzio CONAI si sono fatte più aggressive, arrivando a diffidare imprese che producono o utilizzano beni in polietilene dal corrispondere i contributi ambientali al Consorzio POLIECO.

Le conseguenze pratiche della questione non sono irrilevanti; alcune stime riportano che il contributo ambientale CONAI possa essere anche di 16-20 volte superiore a quello normalmente corrisposto al Consorzio POLIECO. L'impatto sui costi d'impresa si commenta da sé.

Va poi ricordato che sono i 'produttori' di beni in polietilene a stabilire per primi a chi versare il contributo ambientale; gli 'utilizzatori', invece, si limitano per lo più a versare il contributo deciso ed esposto nelle fatture dai produttori. Ancor più difficile è quindi la situazione delle società che utilizzano quantità notevoli di beni in polietilene nei cicli produttivi e che ora si trovano esposte a rivendicazioni da parte dell'uno o dell'altro Consorzio.

LCA Studio Legale è già in prima linea ad assistere società interessate da queste problematiche ed è in grado di fornire la consulenza specialistica necessaria per prevenire, oltre che gestire, eventuali fasi contenziose.

CONTATTI

**Dario Covucci**

dario.covucci@lcalex.it

